



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27/09 “MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL  
DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ DI  
CONSUMO E DETERMINAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI”**

Desideriamo anzitutto esprimere il nostro apprezzamento per la possibilità di confronto offertaci in merito alla Vostra Consultazione in oggetto, che investe un tema fondamentale per l’attività delle società di vendita.

Condividiamo appieno le premesse della stessa, con particolare attenzione all’analisi delle palesi ed oggettive difficoltà riscontrate dai grossisti per la definizione dei programmi vincolanti di prelievo. Richiamandoci alle unità di consumo, connotate ancora ad oggi “non rilevanti”, riteniamo che, di fatto, alcuni punti di prelievo, principalmente quelli connessi in AT ed in MT, siano caratterizzati da potenze impegnate e da quantità di prelievo fisico tali da renderle estremamente rilevanti in termini di impatto sul bilancio fisico orario della rete di trasmissione e sugli effetti economici del contratto di dispacciamento in prelievo.

Riteniamo quindi quanto mai necessario l’intervento regolatorio di sistematizzazione soprattutto in questo momento, caratterizzato da un contesto socio economico che nell’ultimo anno ha fatto riscontrare variazioni difficilmente prevedibili nei prelievi di tali punti.

A livello di principio, volendo contribuire al generale miglioramento delle attuali modalità di determinazione degli sbilanciamenti, è importante ribadire che elemento fondamentale è la qualità delle misure fornite dal distributore.

Come più volte sottolineato, da ultimo con la ns. comunicazione del 28 settembre scorso, la situazione in quest’ambito non è ancora aderente alla normativa e inadeguata ad una previsione dei consumi affidabile in proporzione ai rischi economici cui è sottoposta la società di vendita.

Come elemento integrante di una disciplina sul bilanciamento ribadiamo quindi la richiesta che:

- I distributori inadempienti nel trasferimento dei dati di consumo secondo i dettami normativi vengano opportunamente sanzionati, anche in modo automatico visto che si tratta di adempimenti operativi e ciclici.
- Che venga prescritto che le misure utilizzate per il bilanciamento inviate dal distributore a Terna vengano inviate **contestualmente** all’Utente del Dispacciamento (UdD) per opportuna verifica. Segnaliamo che in sede di conguaglio sul bilanciamento 2008 è stato preannunciato che Terna provvederà **a fatturare** consumi potenzialmente non ancora inviati dal distributore all’UdD (!).

Venendo più direttamente all’oggetto del documento di consultazione, **riteniamo accettabile e auspicabile per il sistema che le tipologie di prelievo dei punti nella titolarità degli utenti del dispacciamento siano segmentate in due diversi gruppi solo subordinatamente al verificarsi di necessarie condizioni.**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**A. Nel caso dei punti di prelievo con misurazione oraria condizione necessaria è la disponibilità di dati affidabili, tempestivi e sufficientemente profondi temporalmente.**

Nel periodo precedente l'avvio del TILP, l'attività di stima dei prelievi dotati di contatore orario era limitata quasi interamente ai Gruppi di Misura Elettronici GME installati prevalentemente su punti connessi in Alta e Media Tensione.

L'avvio del TILP ha determinato un'attività a carico dei grossisti che non è solo un incremento in termini quantitativi di quella che veniva da questi effettuata precedentemente.

La decorrenza del disposto citato è stata per ben due volte oggetto di proroga semestrale a causa della palese indisponibilità dei dati di misura relativi ad un periodo significativamente valido per costituire una base di consuntivo sulla quale operare le necessarie valutazioni ed analisi sui punti connessi in BT con potenza >55 kW.

Purtroppo, ancora ad oggi, dopo oltre sei mesi dall'avvio del TILP, i flussi informativi relativi ai dati di prelievo dei punti la cui trattazione è divenuta oraria sono oggettivamente inadeguati per la maggior parte dei distributori rispetto alle tempistiche ed agli standard previsti dal contesto regolatorio, motivo per il quale ci permettiamo di estendere le considerazioni da voi esposte al punto 1.9 della consultazione anche ai punti trattati orari.

Tale situazione è stata oggetto di numerose segnalazioni scritte inviatevi in passato (citiamo l'ultima nostra lettera inviatavi in data 28 settembre 2009).

Inoltre, la stima dei prelievi dei punti CE >55 kW è solo formalmente analoga a quella dell'insieme dei punti oggetto di profilazione oraria precedente l'avvio del TILP; la morfologia dei prelievi è sostanzialmente diversa in quanto l'andamento dei "nuovi" punti orari è molto più simile a quella del PRA rispetto alla curva di prelievo di punti più energivori.

Le valutazioni esposte circa le variabilità derivanti dal contesto economico dell'ultimo anno trovano riscontro anche per i punti "storicamente" orari; alcuni settori produttivi sono stati oggetto di contrazioni delle proprie commesse che hanno determinato veri e propri crolli dei consumi energetici.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che, sia nel caso in cui gli UdD siano alleggeriti dalla valorizzazione degli sbilanciamenti relativi a punti trattati non orari, e a maggior ragione se si manterrà la situazione attuale, non sia in nessun modo plausibile un'ulteriore riduzione della franchigia già drasticamente abbassata all' 1,5%. Se dovessimo esprimerci in merito al valore che la franchigia dovrebbe assumere fino all'anno 2011 ci troveremmo infatti a dover indicare un valore in aumento, cioè in aperta controtendenza rispetto all'evoluzione dei disposti dell'apparato regolatorio, alla luce delle anomalie derivanti dalla variabilità dei prelievi conseguente il contesto economico tuttora in atto, delle distorsioni dei flussi informativi e degli effetti dei punti la cui trattazione divenuta oraria per effetto del TILP stanno apportando.

Allo scopo riteniamo utile riportare all'attenzione dell'Autorità alcuni dati reali e rappresentativi delle difficoltà che ancora caratterizzano le modalità di stima degli sbilanciamenti. L'Autorità ha infatti già espresso piena consapevolezza delle problematiche relative alla stima dei PRA, ma è bene evidenziare che anche le misure dei contatori trattati orari non sono ad oggi affatto esenti da mancanze, ritardi ed errori. La seguente tabella, esemplificazione del caso concreto di un'impresa grossista UdD, da prova di ciò.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

	% Punti	% Prelievi MWh
Totale dei Trattati Orari	100,00%	100,00%
Con misura giornaliera	43,76%	73,04%
Senza misura giornaliera	56,24%	26,96%

	% Punti	% Prelievi MWh	Disponibilità dati giornalieri
Totale dei Trattati Orari	100,00%	100,00%	
Enel Orari - GME	42,41%	71,49%	SI a pagamento
Enel CE>55 kW	49,58%	17,25%	NO
Altri Distributori Orari - GME	6,26%	10,68%	NO salvo rare eccezioni
Altri Distributori CE>55 kW	1,75%	0,57%	NO

Notasi che:

al momento solo Enel fornisce le misure giornaliere con un Servizio organizzato e stabile nel tempo;

per i CE i Distributori confermano che non è possibile interrogarli quotidianamente;

la quasi totalità degli altri Distributori non fornisce misure orarie quotidianamente.

Gli oneri di sbilanciamento sono cresciuti esponenzialmente nel 2009 a seguito della discesa della tolleranza al valore dell' 1,5 %. Riteniamo che ridurre ulteriormente la soglia, senza poter realmente disporre di dati con frequenza giornaliera, e senza disporre di uno storico di riferimento del periodo di almeno un anno vorrebbe dire trasferire in modo ingiustificato sempre più i rischi dovuti ad un sistema imperfetto esclusivamente sul grossista. Fino a quando non sarà obbligatorio a pena di sanzione certa che tutti i Distributori forniscano quotidianamente le misure orarie è inadeguato ipotizzare soglie di tolleranza inferiori all'attuale.

- B. Nel caso degli sbilanciamenti effettivi relativi alle unità di consumo corrispondenti a punti di prelievo non trattati orari riteniamo che in una corretta ottica di mercato vadano attribuiti all'UdD solo i rischi che attengono alla responsabilità diretta della società di vendita.**

Nonostante l'esperienza maturata dai grossisti dal 2005 ad oggi abbia sicuramente contribuito ad affinarne le capacità previsionali e migliorare il controllo di variabili componenti deterministiche, tale esperienza non parrebbe consentire di poter ridurre l'errore oltre una determinata soglia, in quanto questo errore previsionale è determinato dall'andamento di variabili esogene stocastiche.

Infatti, se la conoscenza da parte dei grossisti circa le modalità di prelievo dei clienti più energivori ha determinato un progressivo affinamento nel corso degli anni delle loro capacità previsionali, non ha potuto, fino ad ora, determinare un miglioramento tale da sterilizzare l'effetto delle variabili indipendenti sull'andamento del PRA.

Ipotizzando che la consultazione in esame voglia fornire spunti per la definizione di uno strumento regolatorio con decorrenza dal gennaio 2010, ne conseguirebbe quindi che la stima dei PRA per i mesi del 2010 dovrebbe avere come basi di stima l'analisi degli andamenti dei mesi dell'anno in corso.

AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader

Corso Vercelli 38 - 20145 Milano

Tel: +39 02 36593080 - Fax: +39 02 36594133

[aiget@aiget.it](mailto:aiget@aiget.it) - [www.aiget.it](http://www.aiget.it)



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In questo senso, ci sembra utile ricordare che i PRA del 2009 hanno risentito di variazioni imputabili a diversi fattori, fra i quali si possono citare come maggiormente rilevanti:

- la drastica riduzione causata dal progressivo scorporo dei prelievi dei punti con CE con potenza >55kW, fenomeno continuo e quindi difficilmente traducibile negli effetti su ogni singolo mese, a parte la quantità oggetto di comunicazione nel **deltaPRA** ;
- **riduzioni dei prelievi causate dal contesto socio economico** che, in caso di ripresa, potrebbe determinare andamenti molto diversi, chiaramente rispetto a quelli dell'anno in corso, ma anche rispetto al periodo pre-crisi;
- andamenti termici con anomalie determinanti forti evoluzioni anche nello stesso mese.

Le variabili esogene sopra citate determinano contributi che non sono facilmente identificabili singolarmente e conseguentemente, incidendo sul PRA con effetti che si sovrappongono fra loro, non possono essere legati all'andamento dello stesso con funzioni di trasferimento ricostruibili sulla base dello storico. Ne consegue che allo stato la società di vendita si troverebbe ancora una volta a dover gestire un rischio economico derivante da fenomeni (almeno in parte) dipendenti dal comportamento di altri operatori.

A regime i rischi connessi alla responsabilità di previsione del carico devono essere in capo agli operatori nel mercato. Per farlo però è necessario che ci siano informazioni complete e affidabili e il più possibile vicine al tempo reale rispetto alle variabili che concorrono a formare il PRA: il prelievo complessivo dell'area, il delta PRA non solo come volume ma anche come profilo, un periodo significativo tra l'attivazione della misura oraria su un punto e il passaggio al trattamento orario. L'ottenimento di queste condizioni potrebbe in prospettiva far evolvere la domanda anche nella partecipazione all'Intraday.

Pertanto, nell'ipotesi auspicabile in cui, a fronte degli esiti della presente consultazione, l'Autorità decidesse di optare per la suddivisione degli oneri di stima degli sbilanciamenti effettivi per tipologia di UC, **riteniamo al momento necessario che gli UdD non debbano essere responsabili dei rischi e dei costi di bilanciamento per gli utenti senza misurazione oraria almeno come misura temporanea.**

Nell'ottica di un provvedimento di sistematizzazione organica della tematica del bilanciamento, **non si ritiene invece assolutamente utile, né accettabile che si attui la proposta segmentazione qualora si scegliesse di lasciare in capo agli UdD il compito di valorizzare entrambe le tipologie di UC senza la certezza che l'UdD possa rispondere solo dei rischi legati alla sua propria attività di impresa.** Ciò si configurerebbe infatti come inutile duplicazione di costi e procedure per gli UdD e Terna (con presumibili oneri economici aggiuntivi), a fronte di scarsi ed incerti benefici per il mercato nel suo complesso.

In conclusione, auspichiamo che la emananda delibera contribuisca a rendere il sistema elettrico più responsabilizzante nei confronti degli operatori e favorevole alla concorrenzialità di mercato, e ciò avverrà quando i flussi tra distributori e grossisti saranno finalmente completi e tempestivi.

Ci permettiamo di segnalare infine che **le stesse tematiche dovrebbero essere analogamente affrontate anche nell'ambito del mercato del gas naturale**, restando come sempre a disposizione per dettagliare le posizioni qui espresse in un incontro tecnico di approfondimento.